

Al comma 1, sopprimere le parole da: di sesso diverso *fino alla fine del comma.*

5. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: di sesso diverso.

5. 10. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole: o conviventi.

* **5. 19.** Cè, Castellani, Ercole, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini.

Al comma 1, sopprimere le parole: o conviventi.

* **5. 1.** Lucchese, Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole o conviventi con le seguenti: o stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale dei minori accerta:

a) la durata e la continuità della convivenza;

b) l'esistenza di un impegno permanente di reciproca assistenza;

c) l'idoneità e la capacità della coppia di mantenere, istruire e educare i figli.

5. 15. Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: o conviventi *con le seguenti* comunque stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale competente accerta la loro

idoneità e capacità di rispettare i doveri indicati dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione.

5. 18. Burani Procaccini, Di Virgilio, Marinello.

Al comma 1, dopo le parole: coniugate o *aggiungere la seguente:* stabilmente

5. 16. Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: conviventi *con le seguenti:* stabilmente conviventi da almeno tre anni.

5. 17. Lucchese.

Al comma 1, sopprimere le parole: , entrambi viventi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il venir meno dei requisiti soggettivi o il decesso di uno dei richiedenti in fase di applicazione delle tecniche di procreazione assistita e prima della fecondazione dell'ovulo impedisce ogni ulteriore applicazione e deve essere comunicata tempestivamente dai richiedenti al medico responsabile della struttura.

5. 24. Lucchese.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Ai sensi esclusivi delle finalità della presente legge, possono essere soggetti donatori di gameti donne e uomini, adulti, maggiorenni, i cui *partner* siano consenzienti al dono di gameti.

3. Il dono di gameti per le finalità della presente legge non produce alcun diritto relativo ai processi inerenti la loro utilizzazione e nessun effetto giuridico in ordine alla filiazione dei nati in seguito all'utilizzo dei gameti medesimi.

5. 4. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

5. 7. Cima, Zanella, Lion.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di centri privati accreditati.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Consenso informato).

Sopprimerlo.

6. 5. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Consenso informato).* — 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione artificiale il

medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 6 circa la legislazione vigente in materia, sulle tecniche utilizzabili e sul loro grado di invasività nei confronti della donna e dell'uomo, sulle possibilità alternative, sui rischi per la donna e per l'eventuale nato in seguito a tecniche di procreazione assistita, e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo, sui tempi medi che intercorrono tra l'inizio del trattamento e, in caso di successo, il parto, e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Il medico deve prospettare, congiuntamente ai servizi di cui all'articolo 4 della presente legge, la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione artificiale. Le informazioni di cui al presente comma devono essere fornite in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Il medico responsabile della struttura deve prospettare con chiarezza i costi dell'intera procedura, fermo restando che la cessione del materiale genetico è consentita soltanto nella forma della donazione, con il divieto di ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per tali cessioni.

3. L'attivazione della procedura di applicazione della tecnica avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento di procreazione artificiale, al medico responsabile della struttura, trascorsi trenta giorni dall'informazione. La richiesta deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, cioè della persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita. Le mo-

dalità saranno definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione artificiale, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (*Consenso informato*). — 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di fecondazione assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata la donna maggiorenne o la coppia di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura.

3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura autorizzata può decidere di non procedere alla fecondazione assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal caso deve fornire motivazione scritta di tale decisione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (*Consenso informato*). — 1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 3 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura di cui all'articolo 8 della presente legge, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revo-

cata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1.

6. 7. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per le finalità indicate dal comma 3.

* **6. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per le finalità indicate dal comma 3.

* **6. 12.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo.

6. 1. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti: e dell'avvocato.

6. 3. Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 5 con le seguenti: che intendono fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

6. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 5 aggiungere le seguenti: circa la legislazione vigente in materia.

6. 15. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sui metodi con le seguenti: sulle tecniche utilizzabili, sulle possibili alternative, sui rischi per la donna e per l'eventuale nato in seguito a tecniche di procreazione assistita.

6. 17. Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , sui problemi bioetici fino alla fine dell'articolo con le seguenti: e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura di cui all'articolo 10 della presente legge, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

6. 6. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sulle probabilità di successo, ag-

giungere le seguenti: , sui tempi medi che intercorrono tra l'inizio del trattamento e, in caso di successo, il parto.

6. 18. Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 11.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* **6. 10.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Alla coppia deve essere prospettata con le seguenti: Il medico deve prospettare.

6. 16. Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Alla coppia con le seguenti: Ai soggetti che intendono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.

6. 13. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.

6. 14. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Questa possibilità deve essere prospettata dai servizi di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 29 luglio 1975, n. 405, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

6. 19. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: Alla coppia devono essere prospettati *con le seguenti:* Il medico responsabile della strutture deve prospettare.

6. 23. Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: Alla coppia *con le seguenti:* Ai soggetti che intendono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.

6. 20. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, dopo le parole: con chiarezza *aggiungere le seguenti:* e per iscritto.

6. 22. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, sopprimere le parole: qualora si tratti di centri privati accreditati.

6. 2. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

Al comma 2, sostituire le parole: centri privati accreditati *con le seguenti:* strutture private autorizzate.

6. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che la cessione del materiale genetico è consentita soltanto nella forma della donazione, con il divieto di ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per tali cessioni.

6. 24. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque le tecniche realizzate

ai sensi della presente legge rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

6. 21. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale genetico e ogni forma di intermediazione finalizzata alle cessioni di materiale genetico.

6. 25. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: L'attivazione della procedura di applicazione della tecnica avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento di procreazione artificiale al medico responsabile della struttura, trascorsi trenta giorni dall'informazione. La richiesta deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, cioè della persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita.

6. 30. Cima, Lion.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di entrambi i soggetti *con le seguenti:* della donna o della coppia.

6. 26. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di entrambi i *con la seguente:* dei.

6. 29. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

6. 27. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: secondo modalità. fino alla fine del comma con le seguenti: secondo le modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. 28. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

6. 31. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, la parola: , escluso.

6. 40. Ballaman.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ciascun concepito chiamato alla vita ha diritto al nome. Nella dichiarazione scritta, di cui al comma 3, dopo la manifestazione espressa della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la coppia consenziente sottoscrive la propria disponibilità a dare il nome ai concepiti posti in essere grazie all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita, compresi quelli che non giungano alla nascita.

6. 4. Francesca Martini, Ballaman.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alla coppia con le seguenti: ai soggetti che ne hanno fatto richiesta.

6. 32. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Campagna di sensibilizzazione per la diffusione della cultura della tolleranza e del rispetto delle diversità)

DEIANA, TITTI DE SIMONE e VENDOLA. — Al Ministro per le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

in occasione del *Gay Pride* di Padova, per le strade delle città italiane è stato affisso dall'organizzazione Forza Nuova un manifesto con una foto che descrive un approccio amoroso tra un giovane bianco e una persona di colore e con la scritta: « No al *Gay Pride*. No alla pedo-pornografia. L'Italia ha bisogno di figli non di omosessuali. Padova – Prato della Valle, sabato 8 giugno – ore 16 contromanifestazione e comizio »;

il contenuto del suddetto manifesto è discriminante nei confronti degli omosessuali e delle persone di colore; è, inoltre, offensivo, perché tratta gli omosessuali come dei criminali, data l'evidente equazione omosessuale-pedopornografo, e irrispettoso della libertà di espressione; ed infine, incita al rifiuto e allo scontro con il diverso ed è sessuofobico, xenofobo, oltre che omofobico –:

se il Governo intenda promuovere una campagna di sensibilizzazione volta a diffondere la materia della tolleranza e del rispetto della diversità. (3-01060)

(11 giugno 2002)

(Sezione 2 – Intenzioni del Governo in tema di modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori)

RIZZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

come lo stesso Governo ha più volte avuto modo di precisare alla stampa, le disposizioni in materia di mercato del lavoro stralciate dal disegno di legge delega all'esame del Senato, tra le quali quella contenente modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, andranno a formare il testo di un distinto disegno di legge, il cui esame sarà avviato dopo la conclusione del confronto con le parti sociali, che avverrà entro il 31 luglio 2002;

la ragione di tale operazione, ha dichiarato il Governo, è quella di dare più spazio al negoziato tra le parti sociali, le cui conclusioni saranno condensate in una serie di proposte emendative che saranno presentate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esame parlamentare del nuovo disegno di legge;

la volontà da parte dell'Esecutivo di introdurre nel nostro sistema giuridico la libertà di licenziamento, solo apparentemente ed abilmente celata da una tattica dilatoria che, come ha il Governo stesso chiarito, non porterà alla riformulazione di un nuovo testo dell'articolo in questione, è fin troppo evidente –:

quali siano le reali intenzioni del Governo in tema di modifiche all'articolo

18 dello Statuto dei lavoratori e come intenda risolvere il problema, posto correttamente dalla Cgil, della tutela dei diritti dei lavoratori. (3-01059)

(11 giugno 2002)

(Sezione 3 – Cancellazione dell'esercenza di due aeromobili del vettore Air Italy S.p.A.)

LO PRESTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — Per sapere — premesso che:

in data 6 giugno 2002, l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha provveduto alla cancellazione delle esercenze relative agli aeromobili EI-CPB e EI-CMM, ampiamente riportata dall'agenzia di stampa *Avionews*;

ciò ha comportato il blocco di tutte le attività commerciali della compagnia aerea siciliana *Air Italy*, che, aggiunta all'attuale stato di crisi della *Sicily airport system*, sta comportando il licenziamento di più di novanta lavoratori;

la vicenda di questi due aeromobili è già ben nota agli interroganti, essendo stata oggetto di una precedente interrogazione a tutt'oggi senza risposta;

l'Enac ha cancellato l'esercenza di questi aeromobili su richiesta della *Free airways srl*, di cui è azionista la famiglia Crispino, e con il consenso della *Irish aerospace limited*, interrompendo, senza alcun preavviso, l'espletamento del servizio pubblico di trasporto aereo;

per questi aeromobili era stata richiesta l'esercenza della *Free airways*, negatagli dall'Enac perché non possedeva i requisiti tecnico-operativi prescritti dalle *J.a.r.o.p.s.*;

attualmente, le società della famiglia Crispino e l'*Air Italy* sono in contenzioso societario per la gestione dei servizi a terra nell'aeroporto di Palermo con la società *Sicily airport system*, che ha com-

portato il mancato pagamento di sette mensilità dei lavoratori della stessa, i quali, da un paio di settimane, sono in stato di agitazione;

la cancellazione delle esercenze dei due aeromobili si configurerebbe, a parere degli interroganti, come una vendetta postuma della famiglia Crispino nei confronti della proprietà della *Air Italy*, cui avrebbe prestato il fianco l'Enac;

le ripercussioni economiche per l'*Air Italy* saranno enormi: infatti, difficilmente l'azienda potrà risollevarsi se non viene subito ritirato il provvedimento di cancellazione dell'esercenza, dovendo il vettore trovare nello spazio di poche ore un aeromobile adeguato alla riprotezione di circa mille passeggeri su tratte nazionali a specifica valenza turistica, quindi non operate da altro vettore aereo —:

quali provvedimenti intenda adottare perché sia restituita al vettore *Air Italy* l'esercenza dei due aeromobili e se non intenda promuovere un'inchiesta ministeriale sull'Enac per valutarne i criteri di comportamento. (3-01062)

(11 giugno 2002)

(Sezione 4 – Effetti negativi della mobilità per motivi di servizio degli appartenenti alle forze di polizia)

MANINETTI, D'ALIA, COZZI, CIRO ALFANO, MEREU, DE LAURENTIIS, TUCCI e DI GIANDOMENICO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

gli appartenenti alle forze di polizia, ed in particolare gli ufficiali e i funzionari, sono soggetti per motivi di servizio a continui trasferimenti da una sede all'altra;

questa accentuata mobilità dà luogo a problemi e disagi di carattere materiale, relazionale ed economico, cui non corrisponde un'adeguata gratificazione in termini di indennità corrisposte;

di particolare rilievo è il problema attinente alla possibilità di reperire abitazioni ad un canone accessibile, data la carenza in talune sedi di alloggi di servizio;

si verifica, inoltre, una disparità di trattamento a livello fiscale determinata dalla qualificazione come « seconda casa », in base alla legislazione vigente, di eventuali abitazioni acquistate o ereditate e che non possono essere utilizzate a causa del predetto fenomeno dell'eccessiva mobilità, che comporta il necessario trasferimento della residenza della famiglia nella sede di servizio —:

se e quali concreti interventi il Governo intenda intraprendere per porre rimedio alla situazione descritta, soprattutto al fine di eliminare i molteplici effetti negativi dell'eccessiva mobilità per motivi di servizio e i conseguenti gravi oneri economici che ne derivano. (3-01055)

(11 giugno 2002)

(Sezione 5 – Ordinanze della protezione civile non legate ad eventi calamitosi o di origine antropica)

FOLENA, GIULIETTI, BANDOLI, VIGNI, MONTECCHI, RAFFAELLA MARIANI, RUZZANTE, INNOCENTI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, D'ALEMA, LEONI, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI, SODA, ABBODANZIERI, CHIANALE, DAMERI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 settembre 2001, ha adottato il decreto-legge n. 343, con cui è stata cancellata l'agenzia di protezione civile;

in un suo intervento pubblico di fronte agli ufficiali dei vigili del fuoco, tenuto il 9 aprile 2002 e riprodotto sul sito internet *www.interno.it*, il Ministro interrogato, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sorprendentemente affermato che il decreto-legge poi

convertito, che ha riportato la protezione civile nell'ambito del ministero dell'interno, costituisce un passo fondamentale per arrivare ad una nuova legge di protezione civile;

gli interventi del Ministro interrogato, attualmente delegato ad esercitare le funzioni di protezione civile di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, lasciano intravedere una concezione della materia esclusivamente imperniata sul soccorso e totalmente indifferente alle urgenti questioni legate alla prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica, come si è verificato anche nei recenti casi di alluvioni che hanno colpito, in particolare, le regioni del nord Italia;

l'attività del ricostituito dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in questo quadro confuso ed incerto, si è venuta articolando, in questi ultimi mesi, essenzialmente attorno a cosiddetti « grandi eventi », termine anche giuridicamente aleatorio, indefinito e di fatto onnicomprensivo, come il vertice Nato-Russia, il vertice Fao, la canonizzazione di Padre Pio da Pietralcina, il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea del 2003, vale a dire in attività che poco o nulla hanno a che vedere con i compiti e le funzioni di protezione civile;

tali interventi vengono disposti ed autorizzati in deroga alle leggi sulla sicurezza, trasparenza ed economicità ed alle norme vigenti, come se si trattasse di calamità naturali o antropiche e quindi non programmabili, attraverso lo strumento delle ordinanze —:

se non ritenga che l'utilizzo delle ordinanze, non legate a calamità naturali o a fatti di origine antropica, ma ad eventi noti e programmabili tramite normali procedure, snaturi ruolo, compiti e funzioni della protezione civile e danneggi l'impianto stesso di quelle tutele e garanzie normative poste alla base della reale trasparenza, sicurezza ed economicità. (3-01056)

(11 giugno 2002)

(Sezione 6 – Attività di prevenzione nei confronti delle bande di giostrai e di nomadi)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

grande soddisfazione ha destato la brillante operazione definita «Tela di ragno» che impegna da tempo la polizia, l'Fbi e le polizie di diversi Paesi europei;

quest'operazione ha portato in questi giorni all'arresto di 50 persone (in Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche), a 150 indagati e a sequestri per oltre 3 milioni di euro, tra cui ville, negozi, ristoranti, auto e conti bancari;

la cosiddetta mafia russa infiltrata nel nordest ha subito finalmente un duro colpo, come peraltro in passato era accaduto per la mafia nigeriana operante nelle stesse aree del Paese;

ad avviso degli interroganti, resta però ancora preoccupante l'attività delle solite bande di giostrai e nomadi che continuano a riempire le cronache nere dei giornali con i loro fatti delittuosi —:

quali iniziative in termini di prevenzione il Governo intenda adottare rispetto a quest'ultimo problema. (3-01057)

(11 giugno 2002)

(Sezione 7 – Riconoscimento dell'anzianità giuridica alle allieve vice-ispettori della polizia di Stato del VI° corso)

BIMBI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alcune ammesse a frequentare il 15 marzo 1994 il VI corso per allieve vice ispettori della polizia di Stato sono state dimesse per motivi di maternità e richiamate il 12 febbraio 1996 alla frequenza del corso VI-*bis*, al termine del quale sono state inquadrare nella qualifica di vice ispettore;

a seguito della legge di riordino n. 197 del 1995, i vice ispettori che avevano frequentato il VI corso sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore, con decorrenza 15 marzo 1994;

le allieve vice ispettore del corso VI-*bis* permangono nella qualifica di vice ispettore, con decorrenza 12 febbraio 1996;

il 23 maggio 2000 tali vice ispettori hanno superato il concorso interno per la qualifica di ispettore superiore, ma l'amministrazione ha riconosciuto tale qualifica con riserva —:

quali immediate iniziative voglia assumere per riconoscere l'anzianità giuridica e la progressione in carriera alle allieve vice ispettori della polizia di Stato del VI corso, transitate per motivi di maternità nel corso VI-*bis*, per le quali il relativo bando non aveva previsto la tutela giuridica dell'astensione obbligatoria per maternità, violando palesemente le leggi in materia. (3-01058)

(11 giugno 2002)

(Sezione 8 – Operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della società Valtur viaggi di proprietà dello Stato)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel 1999 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica acquistò il 9 per cento della Valtur viaggi;

precedentemente a questo fatto, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica era già azionista della *Valtur*, con una quota azionaria del 21 per cento;

nel 2000 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha ceduto tutto il valore delle quote, pari al 30 per cento delle azioni —:

se il Ministro interrogato sia al corrente delle motivazioni adottate per l'acquisto e la successiva vendita delle quote azionarie della società di viaggi e se vi fu una congruità espressa per le operazioni sia di acquisto che di vendita che portarono alla cessione delle partecipazioni dello Stato nella società *Valtur*. (3-01061)

(11 giugno 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

